



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 77 DEL 27-08-2009

Reg. Ord. 77

Prot. n. _____

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN VIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE DAL 28.08.2009 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta dell'impresa Teston s.r.l. di Roncade intesa ad ottenere l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale al fine di consentire l'effettuazione di lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Giovanni XXIII;
Considerato che per eseguire i lavori di cui sopra alla ditta necessita di regolamentare la circolazione stradale a senso unico alternato regolato a mezzo di impianto semaforico dal 28.08.2009 per una durata di 210 giorni, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, escluse le domeniche;
Sentito per le vie brevi il Comandante della Polizia Provinciale di Treviso il quale ha rilasciato verbalmente il nulla osta all'attuazione del senso unico alternato;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
Visto il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive modificazioni;
Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 09.06.2009 con il quale è stata confermata la nomina dei Titolari di posizione organizzativa.

ORDINA

- l'istituzione a partire dal 28.08.2009 per la durata di 210 giorni, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali, esclusi i festivi, del senso unico alternato di marcia regolato a mezzo di impianto semaforico in Via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Trento Trieste e l'intersezione con Via Tommaseo, al fine di consentire lo svolgimento di lavori di realizzazione della pista ciclabile;
- la delimitazione della velocità del traffico veicolare per il medesimo periodo a 30 km/h del tratto di strada interessato ai lavori nonché il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli;

Si prescrive altresì quanto segue:

- Nel caso si formino code di colonne di veicoli la cui lunghezza supera i 300 metri, il semaforo dovrà essere posto in lampeggio ed il traffico regolamentato con movieri fino allo smaltimento delle code.
- Durante i cicli del semaforo, l'attesa del rosso non dovrà superare i due minuti;
- La segnaletica che segnala e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori.
- La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata alla collocazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di predisporre la segnaletica stradale di cantiere come codificato dalle tav. n. 65 (in caso di movieri) e n. 66 (in caso di semafori) del D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea", che si allegano alla presente ordinanza;
- Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.
- L'estesa del cantiere non dovrà superare 100 metri.
- I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada.
- Dovrà essere assicurato da parte dell'impresa il perfetto ripristino della sede stradale e della segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che sono da apporre a cura e spese dell'impresa esecutrice delle opere, come in premessa specificato, e con pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso la presente ordinanza che dispone la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.L.gs. nr. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Avverso il presente provvedimento di ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. del Veneto, ai sensi della Legge 06/12/1971, nr. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199.

Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi della presente ordinanza.



IL COMANDANTE
Commissario: Milanello rag. Fabrizio

AL SETTORE TECNICO
ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI
ALL'UFFICIO MESSI
ALL'IMPRESA TESTON SRL

SEDE DISTACCATA
SEDE MUNICIPALE
SEDE MUNICIPALE
RONCADE